

REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI¹

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Basi legali

Art. 1 Il presente Regolamento é retto dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), nonché dal Decreto esecutivo concernente l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961, quest'ultimo per quanto non in contrasto con la nuova legge.

Autorità competente

Art. 2 I cimiteri comunali di Lavertezzo-Valle e di Lavertezzo Piano (denominati in seguito <cimiteri> sono gestiti e amministrati dal Municipio.

Amministrazione e sorveglianza

Art. 3 Il Municipio, mediante i propri dipendenti cura:

- la manutenzione dei cimiteri nei limiti di competenza del Comune;
- l'ordine nel perimetro dei cimiteri;
- il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni;
- la tenuta dei registri delle inumazioni;
- la corretta inumazione di salme e ceneri.

CAPITOLO II

DIRITTO ALLA INUMAZIONE

Diritto alla inumazione

Art. 4 ¹ Nei cimiteri vengono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) delle persone decedute nel territorio comunale qualunque fosse in vita il loro domicilio.
- b) delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso il loro ultimo domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti;

² Il Municipio può eccezionalmente concedere l'inumazione di salme, ceneri ed ossa di defunti decessi fuori del Comune, non dimoranti e non attinenti.

CAPITOLO III

NORME D'INUMAZIONE

Autorizzazione

Art. 5 Nessuna salma o urna cineraria può essere inumata nei cimiteri senza l'autorizzazione del Municipio.

¹ Approvato dal Consiglio di Stato il 20 agosto 1990

- Orario delle inumazioni** **Art. 6** Tutte le inumazioni dovranno aver luogo di giorno.
- Tipo di cassa** **Art. 7** Per le sepolture nelle fosse é obbligatorio l'uso di casse in legno dolce.
L'uso di casse in legno duro, metalliche o di qualunque altro materiale di difficile decomposizione é vietato.
- Contenuto del feretro** **Art. 8** Ogni feretro dovrà contenere solo una salma.
È fatta eccezione per la madre ed il neonato morti all'atto del parto.
- Urne cinerarie** **Art. 9** ¹Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e di norma dovranno essere depositate unicamente negli appositi loculi².
²Nei loculi é data facoltà di deporre al massimo tre urne cinerarie³.
³In casi particolari, il Municipio può autorizzare la deposizione dell'urna cineraria in una fossa. La presente disposizione regolarizza, a posteriori, le situazioni di fatto che si sono venute a creare prima dell'introduzione di questo capoverso.
⁴A seguito dell'applicazione dei cpv 2 e 3, al concessionario non sorge alcun nuovo diritto al posticipo della concessione di cui all'art. 16, in quanto fa stato unicamente la prima concessione⁴.

CAPITOLO IV

ESUMAZIONE E TRASLAZIONE SI SALME

- Esumazioni ordinarie** **Art. 10** ¹Esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo la scadenza delle concessioni.
Il Municipio, su istanza motivata degli interessati, ed in ogni caso non prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, può accordare l'esumazione.
²Dovendo procedere allo spurgo, le spoglie saranno deposte nel reparto adibito ad ossario comune, oppure, a richiesta, consegnate al rappresentante degli eredi, per essere risepellite in un'altra tomba del medesimo cimitero o per essere cremate e deposte in un cinerario.
L'avviso di spurgo, dovrà essere intimato mediante lettera raccomandata al rappresentante degli eredi, almeno 6 mesi dall'esecuzione dei lavori.

² Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

³ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

Le tombe soggette a spurgo saranno adeguatamente segnalate sul terreno.

Se entro il termine dell'avviso di spurgo i monumenti funebri non venissero rivendicati o asportati, si applicherà l'art. 32⁵.

Esumazione straordinaria

Art. 11 ¹Esumazioni straordinarie sono quelle effettuate prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Trattasi dei seguenti casi:

- a) esumazione su ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) esumazione per la sistemazione del cimitero;
- c) esumazione richiesta da persone che diano prova di un legittimo interesse.

²Salvo di cui alla lettera a) del cpv 1 nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità⁶;

in tali casi le esumazioni devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

Posti liberi

Art. 12 Ad esumazione avvenuta, la fossa o il loculo, divenuti liberi saranno a completa disposizione del Municipio.

CAPITOLO V

ORGANIZZAZIONE E SUDDIVISIONE DEI CIMITERI

Piani delle sepolture

Art. 13 Le aree dei cimiteri sono suddivise in conformità ai relativi piani depositati presso la cancelleria comunale.

Ordine di sepoltura

Art. 14 L'ordine di sepoltura é di competenza del Municipio.

Tipi di sepoltura

Art. 15 Nei cimiteri sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- in tombe singole;
- in loculi per urne cinerarie.

⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁶ Modifica d'ufficio SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

CAPITOLO VI

DIRITTO ALLA CONCESSIONE, INIZIO E DURATA

Concessioni	Art. 16	1. Tombe singole	
		Inizio della concessione:	al decesso
	Scadenza della concessione:	trascorsi 20 anni	
	2. Loculi per urne cinerarie		
		Inizio della concessione:	al decesso
		Scadenza della concessione:	trascorsi 20 anni

A seconda della disponibilità, é consentita la riservazione di posti nei loculi cinerari prima del decesso.

Requisiti dell'istanza di concessione **Art. 17** Il rilascio delle concessioni di cui all'art. 16 cfr. 2 é subordinato all'inoltro di un'istanza scritta corredata di tutte le generalità del defunto, al Municipio.
L'istanza dovrà pure menzionare il rappresentante degli eredi al quale il Municipio potrà rivolgersi per quanto attiene ai diritti e agli obblighi derivanti dalla concessione⁷.

Termini **Art. 18** I termini previsti dal presente regolamento iniziano a decorrere il 31 dicembre dell'anno di inumazione della salma.

Diritto personale **Art. 19** Le concessioni non conferiscono diritto di proprietà sul terreno o manufatto (loculi) ma solo un diritto personale; le medesime non sono quindi né alienabili, né sequestrabili, né trasferibili privatamente.

Caso di soppressione del cimitero **Art. 20** Tutte le concessioni vengono a cadere con la soppressione del cimitero.

Reintegra nel possesso **Art. 21** È facoltà del Municipio, prima della scadenza della concessione, di rientrare in possesso, mediante semplice risoluzione, di qualunque area concessa, qualora esigenze di ampliamento, modificazione del cimitero od altra ragione di pubblico interesse lo rendessero necessario.
In tal caso il Municipio assegnerà al concessionario uno spazio equivalente a quello primitivo e procederà a spese del Comune alla traslazione della salma e dei relativi resti, nonché alla ricostruzione della tomba, previo preavviso dato agli interessati.

⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

CAPITOLO VII **NORME EDILIZIE**

Aree di sepoltura e Dimensioni⁸

Art. 22 ¹ Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza municipale, le aree di sepoltura per gli adulti e quelle per i bambini⁹.

²Le fosse avranno le seguenti dimensioni:

- | | | | |
|----|--------------|------------|---------|
| a) | per adulti: | profondità | ml 1.80 |
| | | lunghezza | ml 2.20 |
| | | larghezza | ml 0.80 |
| b) | per bambini: | profondità | ml 1.50 |
| | | lunghezza | ml 1.20 |
| | | larghezza | ml 0.60 |

La distanza tra una tomba e l'altra risulta dai piani di occupazione dei cimiteri.

Tumulazione

Art. 23 ¹La tumulazione é di competenza dell'affossatore comunale, il quale presta pure la sua opera per il collocamento delle bare.

²Le fosse saranno scavate di volta in volta prima della sepoltura.

Istanza di autorizzazio- ne

Art. 24 ¹I progetti di costruzione di tombe, lapidi o monumenti dovranno essere preventivamente approvati dal Municipio.

² Tali opere sono subordinate all'inoltro di un'istanza scritta al Municipio, corredata dai relativi disegni in duplice copia.

³L'istanza dovrà parimenti indicare il testo dell'iscrizione, una descrizione delle decorazioni e del materiale impiegato.

⁴È riservata al Municipio la facoltà di imporre al progetto eventuali modifiche sancite dalle vigenti disposizioni.

Accessori

Art. 25 Sulle tombe potranno essere collocati monumenti, lapidi o croci.

⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

- Dimensioni delle lapidi o monumenti** **Art. 26** ¹Ogni monumento o lapide dovrà attenersi alle seguenti misure:
lunghezza: ml 1.70
larghezza: ml 0.80
altezza: ml 1.10
²Le cordonate dei monumenti e delle lapidi devono essere sopraelevate di cm 5 dalla cordonata del viale e alla medesima non devono essere congiunte.
³Lo spazio a disposizione deve essere occupato interamente, sia con monumenti, sia con cordonate.
È di contro vietato oltrepassare dette misure.
- Periodo di attesa per la costruzione di monumenti** **Art. 27** ¹I concessionari di lapidi e monumenti potranno iniziare i lavori solo trascorsi 12 mesi dalla inumazione.
²Durante il periodo antecedente il cpv 1, il Comune mette a disposizione gratuitamente delle bordure in legno¹⁰.
- Installazione** **Art. 28** Lapidi e monumenti dovranno essere introdotti nei cimiteri già pronti per l'installazione e non potranno essere lavorati all'interno di tali perimetri.
- Lavori nei cimiteri** **Art. 29** Nessun lavoro alle tombe é consentito nei giorni festivi e la vigilia, come pure nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 6 novembre.
- Lapidi murarie** **Art. 30** È vietata l'applicazione di lapidi e monumenti ai muri dei cimiteri.
- Sgombero detriti** **Art. 31** I residui di opere eseguite nei cimiteri dovranno essere immediatamente evacuati. In caso di ritardo il Comune vi provvederà a spese dei concessionari.
- Rimozione di lapidi e monumenti** **Art. 32** Il Comune rimuoverà ed allontanerà come meglio riterrà opportuno le lapidi e i monumenti rimossi in occasione del rinnovo delle fosse o dello spurgo, a spese del rappresentante degli eredi, salvo che lo stesso provveda alla rimozione e al relativo allontanamento¹¹.
- Chiusura dei loculi** **Art. 33** I loculi saranno chiusi mediante l'apposita lastra di granito fornita dal Comune.

¹⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

¹¹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

Iscrizioni e accessori sulle lastre dei loculi¹²

Art. 34 ¹Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie, possono riportare i seguenti dati relativi al defunto: nome, cognome, anno di nascita e di morte¹³.

²Il Comune affida ad una ditta specializzata il mandato per¹⁴:

- a) le iscrizioni di cui al cpv 1;
- b) la fornitura e l'applicazione degli accessori, quali il porta fotografia, fotoceramica e il porta fiore. Gli stessi sono forniti dal Comune¹⁵;
- c) la fornitura e l'applicazione del lumino può essere effettuata, sia durante i lavori di cui al cpv 2 let. a) e b) o a posteriori. Lo stesso è fornito dal Comune.

³La rappresentazione grafica della scheda tecnica inerente le modalità d'iscrizione e d'applicazione degli accessori è riportata nell'Appendice 1¹⁶.

Opere abusive

Art. 35 Tutte le opere costruite abusivamente dovranno essere demolite, riservate le disposizioni penali previste dall'art. 52.

CAPITOLO VIII
VIGILANZA SUI CIMITERI

Competenza generale e registro

Art. 36 Il controllo delle sepolture é affidato al Municipio, che terrà un apposito registro nel quale dovranno figurare il nome e cognome del defunto, le sue date di nascita e di morte esatte, il numero d'ordine e la data di sepoltura.

Competenze specifiche

Art. 37 Gli addetti ai cimiteri, custodi e affossatori, dipendono dal Municipio, e provvedono a:

- a) scavare le fosse;
- b) effettuare le inumazioni secondo l'autorizzazione e le istruzioni rilasciate dal Municipio;
- c) procedere, secondo necessità ad eventuali esumazioni;
- d) custodire le chiavi di accesso ai cimiteri ed ai loro annessi;
- e) sorvegliare e pulire il perimetro dei cimiteri, delle camere mortuarie, nonché mantenere in stato d'efficienza le installazioni (canalizzazioni, manufatti, ecc.);
- f) segnalare le necessarie riparazioni e sostituzioni;

¹² Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

¹³ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

¹⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

¹⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

¹⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

- g) esigere che le disposizioni di cui al presente regolamento siano ossequiate, facendo rapporto al Municipio in caso di infrazioni.

CAPITOLO IX

UTENZA

Responsabilità **Art. 38** ¹Dei danni che derivassero al Comune o a terzi a seguito di lavori edili realizzati nel perimetro dei cimiteri, rispondono solidalmente il concessionario e l'esecutore.

²Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti eretti nei cimiteri.

Manutenzione e di monumenti e tombe **Art. 39** ¹La manutenzione delle tombe e dei monumenti è demandata ai diretti interessati.

²Qualora detta manutenzione fosse trascurata, il Municipio, dopo averne dato avviso al rappresentante degli eredi fissando un termine ragionevole per porvi rimedio, vi supplirà d'ufficio a spese del rappresentante degli eredi¹⁷.

Piantagioni private **Art. 40** Sulle tombe potranno essere coltivati fiori o arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo tale che non abbiano a espandersi oltre lo spazio assegnato. Le piante sempreverdi non dovranno superare l'altezza di ml 1.10.

È applicabile il cpv 2 dell'art. 38.

Rifiuti **Art. 41** I rifiuti del cimitero devono essere depositati negli appositi contenitori per rifiuti organici¹⁸.

Orari di apertura **Art. 42** Il Municipio stabilirà gli orari di apertura dei cimiteri secondo le stagioni e le circostanze.

Divieto e contegno **Art. 43** L'ingresso con animali e veicoli è vietato, come pure qualsiasi atto o contegno indecoroso.

CAPITOLO X

TARIFFE

Principio **Art. 44** È facoltà del Municipio concedere un diritto di sepoltura a pagamento secondo i disposti del presente regolamento. La concessione diventa definitiva all'atto del pagamento della tassa prevista.

¹⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

¹⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

Tasse e rimborsi costi anticipati dal Comune¹⁹

Art. 45 ¹Sono applicate le seguenti tasse²⁰:

1. per tombe e loculi per urne cinerarie, le tasse di concessione vengono così stabilite:
 - a) per i domiciliati, dimoranti e attinenti gratuito
 - b) per i defunti nel Comune non contemplati alla lettera a) del presente articolo fr. 1'000.-
 - c) per i defunti contemplati all'art. 4 cpv 2 fr. 2'000.-
 - d) la posa delle sole cordonate è gratuita
2. per decisione di posa di monumenti o lapidi è fissata indistintamente in fr. 200.—.

²Per i costi anticipati dal Comune inerenti il mandato per l'esecuzione di opere e la fornitura di accessori per l'edilizia cimiteriale, saranno applicate le seguenti tariffe²¹:

- a) art. 34 cpv 2 let. a): da fr. 15.— a fr. 35.— per lettera
- b) art. 34 cpv 2 let. b): gratuite sia la fornitura che l'applicazione del porta fotografia e del porta fiori²².
- c) art. 34 cpv 2 let. b): fotoceramica in bianco/nero: da fr. 80.— a fr. 100.—²³
- d) art. 34 cpv 2 let. b): fotoceramica a colori: da fr. 135.— a fr. 155.—²⁴
- e) art. 34 cpv 2 let. c), per accessorio:
 1. fornitura: da fr. 100.— a fr. 170.—
 2. applicazione: da fr. 20.— a fr. 40.—
- f) costo di trasferta per la modifica ulteriore della lastra concernente il loculo cinerario dopo la prima composizione: da fr. 50.— a fr. 80.—²⁵

³Il debitore delle prestazioni di cui ai cpv 1 e 2 è il rappresentante degli eredi²⁶.

Posa cordonate

Art. 46 Abrogato²⁷.

¹⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

²⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

²¹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

²² Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

²³ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

²⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

²⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

²⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

²⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

Posa monumenti e lapidi **Art. 47** Abrogato²⁸.

CAPITOLO XI **FUNERALI**

Notifica del decesso **Art. 48** Ogni decesso avvenuto nel Comune dovrà essere notificato all'Ufficio controllo abitanti. La notifica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del medico attestante la causa del decesso²⁹.

Data di inumazione **Art. 49** L'Ufficio tecnico comunale, d'intesa col rappresentante degli eredi, fissa la data e l'orario dell'inumazione³⁰.

Servizio carro funebre **Art. 50** Il servizio carro funebre é organizzato dai privati ed é a loro carico.

Servizio di polizia **Art. 51** Il servizio d'ordine durante i funerali é di competenza della polizia comunale.

CAPITOLO XII **DISPOSIZIONE FINALI**

Disposizioni penali **Art. 52** Chiunque contravviene al presente regolamento o rechi intenzionalmente o per negligenza danno al cimitero od alle tombe é punito con la multa da fr. 100.- a fr. 1'000.--; é riservata l'azione in risarcimento dei danni e l'azione penale.

Diritto transitorio **Art. 53** Tutte le concessioni in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento saranno sottoposte alle nuove disposizioni in esso contenute quanto alla durata ed alle norme edilizie.
La normativa tariffaria sarà per contro applicabile alle inumazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del regolamento organico dei cimiteri.

Diritto sussidiario **Art. 54** Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi cantonali vigenti in materia.

²⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

²⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

³⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

Contestazioni Art. 55 Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Ricorso Art. 56 Le decisioni del Municipio sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato. La procedura é quella definita dalla legge.

Entrata in vigore Art. 57 Il presente regolamento abroga il precedente del 28 agosto 1964 ed entra in vigore, trascorsi i termini di ricorso e di referendum, con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Appendice 1

